CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista Elena Dozio - Dottore commercialista Aldo Fazzini - Consulente aziendale Liviu Galloni - Consulente aziendale

CIRCOLARE N. 3/2021

Ai gentili Clienti Loro sedi

EDIZIONE STRAORDINARIA

Decreto Sostegni 2021

Decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 pubblicato in G.U. Serie Generale n.70 del 22.03.2021

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Nella presente circolare illustriamo le principali novità fiscali e in materia di lavoro del Decreto "Sostegni" riguardanti le misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Contributo a Fondo Perduto

Il Decreto Sostegni prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.



Rientrano tra i possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono espressamente esclusi dal contributo, i soggetti:

- la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto;

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

Condizioni per beneficiare del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno:

- il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all'art 32 del TUIR), nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019;
- il contributo spetta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.



Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti suddetti.

La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento (come era avvenuto in occasione del DL "Ristori"), né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza (come nel DL "Rilancio").

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. La percentuale da applicare si distingue in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019.

PERCENTUALE APPLICABILE	VALORE (€) RICAVI/COMPENSI 2019
60%	Non superiori a 100.000
50%	Superiori a 100.000 e inferiori a 400.00
40%	Superiori a 400.000 e inferiori a 1.000.000
30%	Superiori a 1.000.000 e inferiori a 5.000.000
20%	Superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000

Per i **soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019** ai fini della media di cui si è detto **rilevano i mesi successivi** a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA al 1° gennaio 2020, l'importo del contributo non può essere superiore a **150.000 euro**.

È previsto un contributo minimo di:

- ✓ 1.000 euro per le persone fisiche
- ✓ 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.



CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

L'istanza può essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 fino al 28 maggio 2021.

Il contributo potrà essere richiesto presentando apposita **istanza telematica** all'Agenzia delle Entrate, mediante:

- i canali telematici dell'Agenzia delle entrate
- oppure attraverso il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" direttamente dal richiedente o dall'intermediario con delega al cassetto fiscale oppure con delega al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Il contributo a fondo perduto può essere alternativamente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate:

- mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;
- sotto forma di **credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (a tal fine non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 34 della L. 388/2000, art. 1 co. 53 della L. 244/2007, art. 31 co. 1 del DL 78/2010).

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l'intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.

Rinvio precompilata Iva

Intervenendo sul decreto legislativo 127/2015, viene disposto che:

- l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1º luglio 2021.
- solo a partire dalle **operazioni effettuate dal 1º gennaio 2022**, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la **bozza della dichiarazione annuale IVA**.

Abrogazione Contributo centri commerciali e modifica Contributo centri storici

Il comma 11 dell'articolo dispone l'abrogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande².

In merito al **contributo centri storici**, relativamente **ai comuni ove sono situati santuari religiosi**, che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi

¹ Le modalità e i termini di invio sono disciplinate dal Provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021.

² Contributo di cui all'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter del DL n. 137/2020.

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, l'agevolazione viene circoscritta a quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti.

Fondo esonero dei contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti

Per il 2021, passa 2.500 milioni di euro, la dotazione finanziaria del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 Il fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020).

La **platea dei beneficiari** del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti:

- iscritti alla Gestione separata INPS³
- e iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza⁴,
- nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe già dovuto essere adottato, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero a cui il fondo è destinato e i relativi criteri di ripartizione.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della Riscossione e annullamento dei carichi

Secondo quanto disposto dall'articolo 4 il versamento delle rate della **Rottamazione ter e del Saldo e stralcio** da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

- a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- b) **entro il 30 novembre 2021**, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, e il 31 luglio 2021.

Previsto anche lo stralcio dei debiti presso l'agente della riscossione di importo fino a 5.000 euro, solo i soggetti con reddito imponibile inferiore a 30.000 euro. La soglia deve essere verificata:

- per le persone fisiche, in riferimento all'anno 2019;
- per i soggetti diversi, in riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Lo stralcio, ovvero la cancellazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, riguarda i carichi di importo inferiore a 5.000 euro alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.

Sono comunque esclusi dallo stralcio i carichi relativi a:

- * somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

_

³ Ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

⁴ Di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni del Consiglio Euratom 2007/436/CE del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE del 26 maggio 2014, ovvero ai dazi doganali ed ai contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;
- Iva riscossa all'importazione.

Presumibilmente l'introduzione delle soglie di reddito non modificherà le modalità di effettuazione della cancellazione dei ruoli, che avverrà ancora in automatico, come già è stato per la cancellazione ex art. 4 d.l. 119/2018. Comunque, le regole attuative saranno contenute in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto Sostegni. Dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (con le regole attuative dello stralcio) resta sospesa la riscossione di tutti i carichi che potenzialmente rientrano nella disposizione fin qui esaminata. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione relativi a tali carichi.

È importante che, nel frattempo, i contribuenti non paghino i debiti che potrebbero rientrare nello stralcio: l'attuale disposizione, infatti, non prevede la restituzione di quanto pagato anteriormente all'annullamento del carico.

Avvisi bonari senza sanzioni

Il Decreto ha introdotto la sanatoria dei c.d. avvisi bonari, con cui si consente di pagare, senza aggravio di sanzioni e somme aggiuntive, gli importi inclusi negli avvisi che saranno inviati dall'Agenzia delle entrate in riferimento agli anni 2017 e 2018, a seguito di controllo automatizzato⁵.

Si ricorda, a tale proposito, che con l'articolo 157 del decreto-legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) erano stati sospesi gli invii degli avvisi bonari elaborati fino al 31 dicembre 2020, dando la possibilità all'Agenzia delle entrate di effettuarne le notifiche dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Ora, con il decreto Sostegni, viene espressamente previsto che rientrano nella previsione dell'articolo 5, e saranno quindi notificate le comunicazioni di irregolarità che si riferiscono alle dichiarazioni relative al periodo di imposta:

- in corso al 31 dicembre 2017, elaborate entro il 31 dicembre 2020;
- in corso al 31 dicembre 2018, elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Si noti che la disposizione riguarda solo le comunicazioni ex artt. 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72, restandone escluse quelle ex art. 36-ter del d.p.r. 600/73.

I soggetti che possono beneficiare dell'annullamento delle sanzioni e delle somme aggiuntive sono:

- i soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
- e che abbiano subito una **riduzione del volume d'affari superiore al 30% tra 2019 e 2020**. La riduzione, che evidentemente interessa solo le operazioni soggette ad Iva, deve essere rilevata dal confronto tra la dichiarazione annuale Iva del 2020 e quella del 2019; per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva (contribuenti minimi, contribuenti che effettuano solo

-

⁵ Di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72.

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

operazioni esenti), il confronto è tra l'ammontare dei ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 e la precedente.

Una volta acquisiti i dati delle dichiarazioni gli Uffici provvedono alla notifica (a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, a meno che il provvedimento attuativo emanato ai sensi del comma 11 dell'articolo 5 non introduca ulteriori modalità di comunicazione) dell'avviso bonario che comprende la richiesta del pagamento di imposte, contributi previdenziali (se dovuti) ed interessi.

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, anche dilazionato secondo le regole ordinarie, di quanto indicato nell'avviso. Nel caso in cui il pagamento non dovesse essere regolare (e quindi nel caso in cui si salti anche una sola rata), tornano applicabili le sanzioni dovute e le ordinarie regole di riscossione.

Il Decreto dispone la proroga di un anno del termine di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a) del d.p.r. 602/73, relativo alla notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-bis del d.p.r. 600/73, presentate nel 2019.

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

In considerazione del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socioeconomici, il Decreto proroga fino al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall'articolo 145 del D.l. n. 34 del 2020.

Sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

In considerazione del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socioeconomici, il Decreto proroga fino al 31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione⁶ - già operante fino al 31 gennaio 2021 per effetto dell'articolo 151 del D.l. 34/2020 - per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o della iscrizione ad albi ed ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.

Conseguentemente sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi ai sensi del predetto articolo 151.

Proroga obbligo di segnalazione creditori pubblici qualificati

Il Decreto, considerata la perdurante situazione emergenziale, differisce di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione al debitore dell'importo del debito IVA scaduto e non versato risultante dalla liquidazione periodica, previsto a carco dell'Agenzia delle Entrate dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta

⁶ Disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, differita al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Proroga imposta servizi digitali

Il Decreto, modificando l'articolo 1, comma 42, della L. 145/2018, prevede la proroga:

- al 16 maggio (anziché 16 febbraio) di ciascun anno, del versamento dell'imposta sui servizi digitali, e;
- al 30 giugno (anziché 31 marzo) di ciascun anno, della presentazione della dichiarazione annuale.

Le modifiche al comma 42 dell'articolo 1 della L. n. 145 del 2018, inoltre, dispongono che in sede di prima applicazione dell'imposta sui servizi digitali, i soggetti obbligati possano effettuare il versamento dell'ammontare dovuto per il 2020 entro:

- il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021);
- e presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021).

Conservazione digitale documenti tributari

Il Decreto interviene sul processo di conservazione digitale dei documenti tributari.

L'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 prevede che il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale sia effettuato entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del D.l. 357/1994, ovvero entro tre mesi dalla scadenza dei termini per le dichiarazioni annuali relative all'anno di esercizio.

Il Decreto dispone che, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, il processo di conservazione dei documenti è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei tre mesi successivi al termine di cui al predetto articolo 7, comma 4-ter.

In particolare, come si evince dalla relazione illustrativa, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, **entro** il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).

Certificazioni Uniche e dichiarazione precompilata

Il Decreto, al fine di:

- consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza "Coronavirus" e;
- permettere all'Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021

prevede che:

• il termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche viene spostato dal 16.03.2021 al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;

- Il termine entro cui i sostituti d'imposta devono **consegnare le certificazioni uniche** agli interessati sia differito dal 16.03.2021 **al 31 marzo 2021**;
- Il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, sia spostato al 31 marzo 2021;

Il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata sia spostato dal 30.01.2021 al 10 maggio 2021.

Riduzione oneri bollette elettriche e riduzione canone Rai

Il Decreto ha previsto che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga per i mesi di:

- aprile 2021;
- maggio 2021;
- e giugno 2021;

la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, in particolare con riferimento alle voci della bolletta identificate come:

- trasporto e gestione del contatore;
- oneri generali di sistema.

Il Decreto prevede altresì che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente **ridetermini**, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa fissato in 600 milioni di euro per l'anno 2021, **le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica** nonché **le componenti a copertura degli oneri generali di sistema**, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

- sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

Il Decreto prevede poi una **riduzione del 30% del Canone RAI** (di cui di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938) per:

- le strutture ricettive;
- nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Per tale riduzione è assegnata alla contabilità speciale n.1778 intestata alla Agenzia delle Entrate la somma di 25 milioni di euro per riconoscere ai soggetti su indicati un **credito di imposta pari al 30%** dell'eventuale versamento del canone intervenuto prima della entrata in vigore del decreto Sostegni ovvero per corrispondere direttamente alla RAI le somme riguardanti le minori entrate di cui si tratta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Cassa integrazione e divieto di licenziamento

L'art. 7 del Decreto prevede innanzitutto un **rafforzamento degli stanziamenti** finanziari per le coperture di ulteriori periodi di Cassa integrazione 2021 con causale COVID, **pari a quasi 7 miliardi per il 2021.** Per i Fondi di solidarietà alternativi relativi ai settori dell'artigianato e del lavoro in somministrazione è assegnato un importo di 1100 milioni di euro.

L'art. 8 specifica quindi **i periodi di trattamenti di integrazione salariale utilizzabili** dalle diverse categorie e la proroga del blocco dei licenziamenti. In particolare:

Trattamenti di integrazione salariale per COVID

- i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid, hanno la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale "emergenza COVID-19" da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Non è dovuto il contributo addizionale;
- i datori di lavoro beneficiari di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (ASO e CIGD) hanno diritto ad un massimo di 28 settimane da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Non è dovuto il contributo addizionale;
- i datori di lavoro agricoli possono accedere alla Cassa speciale CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La concessione è in deroga ai limiti di fruizione di cui all'art. 8 della legge 457/1972 (180 giornate lavorative annuali nella stessa azienda).

In sintesi:

TIPOLOGIA	DURATA	PERIODO DI FRUIZIONE
Cassa ordinaria causale COVID	13 settimane	da 1.4 al 30.6.2021
Cassa in deroga /FIS-ASO COVID	28 settimane	dal 1.4. al 31.12.2021
CISOA	120 giorni	dal 1.4. al 31.12.2021

Il termine di presentazione delle domande resta fissato alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Ugualmente, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il termine di comunicazione dei dati è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione ovvero, se posteriore, a trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Trascorso inutilmente il termine, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi restano a carico del datore di lavoro.

È prevista una **nuova procedura per la trasmissione dei dati** necessari al calcolo e alla liquidazione da parte dell'INPS, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, che andrà effettuata **con il flusso "UniEmens- Cig"**.

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Il pagamento di tutte le integrazioni salariali causa COVID può avvenire:

- sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS,
- sia con le modalità ordinarie di anticipo da parte delle imprese e successivo conguaglio.

Divieto di licenziamento

Il comma 9 dell'art. 8 conferma per tutti i datori di lavoro fino al 30 giugno il blocco dei licenziamenti economici individuali e collettivi e delle procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Il divieto è invece prorogato al 31 ottobre 2021 solo per le imprese che utilizzano cig in deroga e CISOA ovvero piccole imprese terziario e settore agricolo.

Si confermano tre possibilità di derogare al divieto che sono:

- per cessazione definitiva dell'attività
- per fallimento
- per accordo sindacale con incentivi all'esodo volontario.

All'INPS come di consueto è affidato il compito di monitoraggio sui flussi per il rispetto delle risorse stanziate.

Rifinanziamento Fondo per occupazione, formazione, CIGS, ex ILVA e settore aeroportuale Si prevede il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con:

- 400 milioni di euro per l'anno 2021 e
- * 70 milioni di euro per l'anno 2022.

Il rifinanziamento è preordinato al potenziamento degli interventi finanziati dal fondo tra cui: ammortizzatori sociali in deroga; proroghe dei trattamenti di CIGS per cessazione attività; iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato; borse tirocinio formativo a favore dei giovani; incentivi per il reimpiego di lavoratori over 50; agevolazioni contributive per progetti di riduzione dell'orario di lavoro; l'intervento in favore dei lavoratori cosiddetti esodati; incentivi e le iniziative a favore degli lavoratori socialmente utili; incentivi per il prepensionamento dei giornalisti.

Il comma 2 invece intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore:

- dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva
- le imprese del settore aeroportuale.

Indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Per continuare il sostegno economico a categorie di lavoratori con contratti atipici e stagionali la disposizione prevede **nuove indennità omnicomprensive**, in particolare:

 $\texttt{CONSULENZA} \ \texttt{TRIBUTARIA} \bullet \texttt{SOCIETARIA} \bullet \texttt{DEL} \ \texttt{LAVORO} \bullet \texttt{CONTRATTUALE} \bullet \texttt{REVISIONE} \ \texttt{CONTABILE}$

- a stagionali /intermittenti/ occasionali va una indennità omnicomprensiva fissa di 2400 euro erogata dall'INPS;
- ai collaboratori sportivi va un importo tra 1.200 e 3.600 euro è commisurato ai compensi percepiti nel 2019 che sarà gestito dalla Società Sport e Salute, controllata dal Coni.

Più in dettaglio, il decreto Sostegni assicura una indennità pari a 2400 euro ai beneficiari delle indennità previste dal Decreto Ristori 137 2020 art. 15 e 15 bis, cui si aggiungono anche i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro successivamente al 30 novembre 2020, ovvero:

BONUS INPS DECRETO SOSTEGNI 2400 EURO UNA TANTUM				
BENEFICIARI	REQUISITI			
dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali	 rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1ºgennaio 2019 e il 23 marzo 2021, non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma. 			
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,	 rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1ºgennaio 2019 e il 23 marzo 2021 non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma 			
dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali, anche in somministrazione	 rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo; 			
lavoratori intermittenti	• con almeno trenta giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021			
lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA	 che tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021siano stati titolari di contratti autonomi occasionali che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. iscritti alla data del 23 marzo 2021alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 			
incaricati alle vendite a domicilio	 con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 marzo 2021 non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie 			
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (EX Enpals)	 con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e con reddito non superiore a 75mila euro OPPURE con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, e 			

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	con reddito non superiore ai 35.000 euro.
lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali	 con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021

Come per le indennità del 2020, questi bonus non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro né con pensioni dirette, tranne che con l'assegno di invalidità.

Le domande andranno inviate entro il 30 aprile 2021, previa emanazione delle indicazioni operative dalla parte dell'INPS. L'istituto è incaricato anche del monitoraggio delle domande che saranno accolte fino al limite delle risorse stanziate, pari a 897,6 milioni di euro per il 2021.

Collaboratori sportivi

Lo stesso art. 10, al comma 10, prevede per il settore sportivo, nel limite di 350 milioni di euro, l'erogazione ai collaboratori di:

- CONI,
- CIP (Comitato italiano paralimpiadi),
- Federazioni sportive,
- società e associazioni sportive dilettantistiche

di una indennità una tantum commisurata ai compensi del 2019 ovvero:

- per compensi 2019 sopra i 10mila euro: una indennità di 3600 euro
- per compensi 2019 tra 4mila e 10mila euro: una indennità di 2400 euro
- per compensi 2019 inferiori a 4mila euro: una indennità di 1200 euro

che andranno auto dichiarati nella domanda da parte dei richiedenti.



L'articolo specifica che ai fini dell'erogazione delle indennità si considerano cessati per l'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Le domande andranno inviate tra l'1 e il 15 aprile sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute SpA. L'indennità viene invece erogata automaticamente ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangano i requisiti per l'erogazione.

Finanziamento Fondo ultima istanza Professionisti

L'articolo stanzia 10 milioni di euro per la copertura del fabbisogno residuo relativo all'erogazione dell'indennità di 1.000 euro del mese di maggio 2020 ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali degli ordini professionali.

Si ricorda che i requisiti per ottenere l'indennità prevedevano, alternativamente:

- un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nell'anno di imposta 2018 oppure
- un reddito complessivo 2018 compreso tra 35.000 e 50.000 euro, con cessazione o riduzione dell'attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa Coronavirus.

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Disposizioni per gli enti del Terzo Settore

Incrementato il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 milioni di euro per l'anno 2021, che ora passa ad una dotazione di 170 milioni di euro.

Ricordiamo infatti che il Fondo straordinario istituito dal DL n. 137/2020 per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), era stato previsto inizialmente con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021, risorse che poi, a seguito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono risultate insufficienti a portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà.

Il comma 2, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la **proroga al 31 maggio 2021** del termine entro il quale gli **enti del Terzo settore** possono **modificare i propri statuti** con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Misure per i lavoratori fragili

L'articolo **proroga le tutele** previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia) **in favore dei cd. lavoratori fragili**, ovvero i lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19. Si tratta in particolare di:

- lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992);
- lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Per questi lavoratori:

- l'assenza da lavoro per quarantena COVID 19 è sempre conteggiata come ricovero ospedaliero ai fini assistenziali INPS;
- non rientra nel periodo di comporto;
- la prestazione lavorativa è svolta di norma in modalità agile.

A seguito delle varie proroghe, le tutele sopracitate scadevano il 28 febbraio 2021. La norma del DL Sostegni proroga le misure fino al 30 giugno 2021.

Viene inoltre **previsto che i periodi di assenza dal servizio** per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità legge n. 104/1992, **non comportino una diminuzione delle** somme erogate dall'INPS a titolo di **indennità di accompagnamento per minorazione civile** (la normativa vigente prevedrebbe la sospensione dell'indennità nei casi di ricovero a carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni).

Disposizioni in materia di NASpI

L'articolo prevede che i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che perdono involontariamente l'occupazione, nel periodo tra il 23 marzo (data di entrata in vigore del Decreto) e il 31 dicembre 2021,

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

l'indennità di disoccupazione Naspi venga concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito minimo di 30 giornate di lavoro effettivo svolte nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione (art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)⁷.

NASPI PER DISOCCUPAZIONE FINO AL 31.12.2021

DEROGA

AL REQUISITO DELLE 30 GIORNATE DI LAVORO NEI 12 MESI PRECEDENTI

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

L'articolo proroga gli effetti dell'articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020 in materia di contratti a termine. In particolare, si prevede quindi:

- la possibilità di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
- per un periodo massimo di dodici mesi e
- per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi,
- "in assenza delle condizioni previste dall'art 19 comma 1 DLGS 15.6.2015 N. 81", come modificato dal Decreto Dignità.

Ciò comporta la disapplicazione dell'obbligo di apporre la causale.

Inoltre, nell'applicazione della norma non si conteggiano i rinnovi e le proroghe già intervenuti alla data di entrata in vigore del decreto (23.3.2021).

Esonero contributivo per le filiere agricoltura, pesca e acquacoltura

L'articolo modifica l'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto "decreto Ristori" che prevedeva l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con i codici ATECO elencati all'allegato 3 del citato decreto (v. tabella che segue)

Si prevede quindi:

• l'estensione dell'esonero anche al mese di gennaio 2021

• l'ampliamento agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni per le proprie quote contributive (importo mensile IVS pari a 1/12 della contribuzione annuale).

CODICE ATECO	DESCRIZIONE
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi
	connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

⁷ Si ricordano gli altri due requisiti richiesti: a) essere in stato di disoccupazione; b) avere 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione.

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi),
	piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

In secondo luogo, si prevede che l'esonero sia riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato come definita in particolare nell'ultima versione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; il limite per l'agricoltura è ora fissato a 225.000 euro mentre per la pesca si è passati da 120.000 a 275.000 euro.

Imposta di soggiorno

Il Decreto istituisce un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il **ristoro** parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione:

- dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco⁸ (art. 4 del D.lgs. 23/2011);
- nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto⁹ da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Fondo attività economiche particolarmente colpite

Il Decreto istituisce, per l'anno 2021, un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse:

- le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici;
- e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

⁸ Imposta di sbarco per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori.

⁹ Del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Regime quadro per misure su Aiuti di Stato

Il decreto Rilancio D.L. 34/2020 ha introdotto un regime-quadro per l'adozione di misure in tema di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio.

Le disposizioni del regime-quadro sono conformi alle disposizioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 "Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19" (brevemente **Temporary Framework**).

Il Temporary Framework è stato emendato più volte nel corso degli scorsi mesi, l'ultima modifica è stata adottata dalla Commissione lo scorso 28 gennaio; pertanto, al fine di allineare le disposizioni del regime-quadro alle ultime modifiche è necessario modificare la base giuridica nazionale.

In linea con l'ultimo emendamento al Temporary Framework, le modifiche riguardano principalmente la proroga delle misure di aiuto fino al 3.12.2021e l'innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti. Nello specifico:

- Nel caso di aiuti di importo limitato si prevede una soglia di:
 - ✓ 1,8 milioni di EUR per le imprese (in precedenza 800.000 EUR),
 - √ 225.000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 EUR) e
 - ✓ 270.000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 EUR).
- Nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) è stata, aumentata la soglia fino a 10 Milioni di euro.

Le modifiche normative al regime-quadro si rendono necessarie per permettere alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti oppure di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l'economia ancora gravemente turbata dalle conseguenze della pandemia.

Inoltre, gli enti richiamati potranno aumentare gli importi da concedere alle imprese, nei limiti delle nuove soglie, per garantire un effettivo ristoro dalle suddette conseguenze.

Ulteriori misure in materia di Tosap

Prorogato dal 31 marzo al 30 giugno l'esenzione dal versamento della **TOSAP** (inclusa quella temporanea).

Prorogate ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 anche le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Misure di sostegno al sistema delle fiere

Il Decreto – all'art. 38 comma 1- prevede l'incremento di 150 milioni, per l'anno 2021, del fondo per la promozione integrata (previsto all'art. 74 comma 1 del D.l. 18/2020)¹⁰. È prevista, in particolare, la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti:

- da utili;
- misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni;
- o da altre fonti di ricavo;

a favore di enti fieristici italiani, costituiti in forma:

- di società di capitali;
- nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

È prevista altresì, al comma 3, l'istituzione di un Fondo, con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti:

- dall'annullamento,
- dal rinvio
- o dal ridimensionamento di fiere e congressi.

Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione di tali risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno previste al comma 1 e quelle previste al comma 3.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con riferimento al Contributo a Fondo Perduto previsto dal Decreto Sostegni si precisa che i signori Clienti interessati da tale novità normativa verranno contattati dallo Studio a partire dalla prima settimana di aprile.

Legnano, lì 25 marzo 2021

Studio Giuliano

17

¹⁰ Avente una dotazione iniziale di 400 milioni per l'anno 2020.